

**Decreto federale
sull'incoraggiamento e l'incremento
dell'arte applicata
(arte decorativa e industriale)**

442.2

del 18 dicembre 1917

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 1917,
decreta:

Art. 1¹⁾

¹ La Confederazione concorre all'incoraggiamento e all'incremento dell'arte applicata (arte decorativa e industriale) organizzando esposizioni.

² Essa può inoltre:

- a. accordare aiuti finanziari alle organizzazioni che hanno per scopo l'incoraggiamento e l'incremento dell'arte applicata svizzera;
- b. concedere borse di studio e premi;
- c. sostenere finanziariamente eventuali altri sforzi fatti nell'interesse generale del Paese per l'incoraggiamento e l'incremento dell'arte applicata.

Art. 2

¹ A questo scopo sarà iscritta ogni anno nel bilancio federale di previsione una somma di 15000 franchi almeno.

² Se il credito accordato per un anno non è esaurito nell'anno stesso, la somma restante sarà versata, per essere più tardi adoperata a scopi analoghi, in un fondo speciale, detto «Fondo dell'arte applicata», del cui impiego si renderà conto anno per anno.

Art. 3

¹ Circa l'annuo ripartimento del credito totale stanziato fra i vari compiti indicati all'articolo 1, e circa l'impiego di esso caso per caso, decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell'interno, il quale dal canto suo sottopone tutte le questioni importanti all'esame e al parere di una commissione speciale composta di cinque membri al più e nominata dal Consiglio federale.

² Le prescrizioni particolareggiate saranno emesse dal Consiglio federale con un'ordinanza speciale.

CS 4 215

¹ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS **616.1**).

Art. 4

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra subito in vigore.